



Tipo utilizzo: Pubblico
Tipo Privacy: Non contiene alcun dato personale
Stato Redazione: Stesura definitiva
Autore: Saverio Carlo Greco
Ruolo: Revisore Unico
N. Pratica Interna: n. Verbali Organo di Revisione
N. Documento: 17/2022

1

Oggetto del documento: Verbale dell'Organo di Revisione del Comune di Guardia Piemontese
Verbale N: 17/2022
Data della seduta istruttoria: 22/06/2022 Luogo seduta Sede revisore
Ora Inizio seduta: 08:30 Ora Fine seduta: 12:00

Verbale n. 17 del 22/06/2022

L'anno 2022, il giorno 22 del mese di GIUGNO, alle ore 8,30, l'organo di revisione economico finanziaria ha tenuto una seduta istruttoria per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale recapitata in data 21/06/2022 e recante oggetto: " **Disavanzo di amministrazione esercizio 2021. Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**";

.....

Premesso

Che in data 21/06/2022 è stata recapitata via PEC ([Documento 01](#)) all'Organo di Revisione la Proposta di delibera ad oggetto " **Disavanzo di amministrazione esercizio 2021. Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**" ([Documento 02](#))

Ribadito

Che Gli Uffici e l'Amministrazione devono attenersi al rispetto delle norme che prescrivono la concessione all'Organo di Revisione di 20 giorni di tempo per esprimere i pareri obbligatori sugli atti amministrativi di propria competenza.

Che per il parere odierno l'Organo di Revisione ha ricevuto in pari data, il 21/06, la proposta di delibera e la convocazione del Consiglio Comunale prevista per data 28/06/2022.

Che dunque all'Organo di Revisione sono dati soli 5 giorni per esprimere il proprio parere.

Che l'Organo di Revisione aveva già chiarito in data 25/05/2022 la necessità di redigere la proposta di delibera di che trattasi, per come poi indicato nel Verbale n. 14/2022 sul Rendiconto 2021.

Che tali modalità operative possono costituire una grave limitazione del controllo previsto ad opera dell'Organo di Revisione, comportandone un effettivo impedimento.

Che si invita quindi l'Amministrazione e gli Uffici, ancora una volta, a rispettare i tempi di redazione delle pratiche oggetto di parere obbligatorio.



Vista

La delibera di Consiglio Comunale del Comune di Guardia Piemontese n. 3 del 31/01/2022, ad oggetto: "Disavanzo di amministrazione anno 2020— Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 267/2000 — Approvazione" ([Documento 03](#)), su cui quest'Organo di Revisione ha espresso il proprio parere con Verbale n. 2/2022 ([Documento 04](#))
Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio comunale inerente all'approvazione del provvedimento di ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2021, con la quale:

- Si fissa in € 961.470,19 il disavanzo d'amministrazione al 31/12/2021.
- Si illustra la composizione del disavanzo, con ripartizione in "species" e se ne indicano i tempi di ripiano nei futuri bilanci dell'Ente per come segue:
 - disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui pari ad € 197.727,60, ripianato in 30 anni (trenta), a decorrere dall'anno 2015 in rate costanti di € 6.590,92;
 - disavanzo afferente all'anticipazione di liquidità di cui al DL 35/2013, individuato nel maggior disavanzo da FAL 2013 risultante dall'accantonamento nel risultato di Amministrazione del FAL ripianabile negli anni, e fino ad estinzione dell'anticipazione con iscrizione in Bilancio dell'accantonamento stesso. Detto accantonamento parte dal FAL del 2015 il quale risulta pari ad € 605.276,33, che sarà ripianato in quote per 10 anni;
 - Il disavanzo ex art 188 D.Lgs 267 /2000 complessivamente pari ad € 357.817,45 ripianato per il triennio 2022 – 2024;
- Si richiamano, analogamente a quanto avvenuto con la delibera del C.C. n. 3 del 31/01/2022, gli effetti dell'art 53 del DL 73/2021;
- Si chiarisce che al fine di determinare il maggior disavanzo da FAL tra il risultato di amministrazione 2019 sul 2018 al netto della quota rimborsata nel corso del 2020, si è proceduto ad analizzare tutti i prospetti, i cui dati sono stati trasmessi alla BDAP, così come i piani di ammortamento delle anticipazioni inerenti il DL 35/2013 ricevute.
- Si richiamano i dati del Risultato di Amministrazione dell'Ente alla data del 31 dicembre 2019, dichiarando che l'intero maggior disavanzo 2019 sarebbe "dovuto all'appostazione del FAL nella parte accantonata del risultato di amministrazione di €598.289,14".
- Si richiama l'articolo 39-ter del D.L. 162/2019 e si dichiara: "**Dato pertanto atto che il disavanzo derivante da F.A.L. dal Rendiconto 2019 risulta determinato per Euro 598.289,14 dall'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi finanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.**"
- Si richiama altresì la Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021, pubblicata in GU. n.18 del 5 maggio 2021 e si dà atto che: "la nuova Sentenza n. 80/2021 pertanto, nel dichiarare l'incostituzionalità dei commi 2 e 3 del più volte citato art.39-ter, mantenendo in vigore il comma 1 della medesima norma che prevede l'obbligo di accantonamento nel risultato di amministrazione a F.A.L. del debito residuo, non modifica pertanto il risultato di amministrazione del Rendiconto 2019, già definito in precedenza, ma interviene nello specifico sulle modalità di ripiano del disavanzo derivante da tale accantonamento".
- Si rileva che il contribuente ha consentito di "**anticipare al 2021 il recupero delle quote decennali afferenti oltre che ai due esercizi successivi anche alle annualità 2022 e 2023**".
- Si riporta il prospetto del Risultato d'Amministrazione per il Rendiconto 2020, che accerta un disavanzo 2020 di € 965.797,98.
- Si prende atto del ripiano del disavanzo d'amministrazione deliberato dal Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 31/01/2022.
- Si rileva il disavanzo d'amministrazione 2021, pari ad € 961.470.19.
- Si rileva che il disavanzo da ripartire sarebbe rappresentato dal seguente schema:

| DISAVANZO 2021 SCOMPOSIZIONE | | |
|------------------------------|---|--------------|
| disavanzo 2021 | € | 961.470,19 |
| di cui nascita straord | € | 151.591,15 |
| di cui disavanzo da fal | € | 452.061,58 |
| di cui disavanzo da 188 | € | 357.817,45 |
| | | 961.470,19 € |

- Si riportano tal quale le argomentazioni già contenute nella delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2021 circa le cause che hanno generato il disavanzo.
- Si riportano pressoché le medesime misure strutturali tese ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo già individuate nella delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31/1/2022 (con l'unica eccezione della previsione di vendita di un cespite valutato dall'Ufficio Tecnico).
- Si riporta il seguente prospetto di ripiano:

| disavanzo 2021 | 961.470,19 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| di cui riaccolto straordinario | 151.591,16 | 6.590,92 | 6.590,92 | 6.590,92 | 6.590,92 | 6.590,92 | 6.590,92 | 6.590,92 | 6.590,92 | 6.590,92 |
| di cui disavanzo da far | 452.061,58 | | | 64.580,23 | 64.580,23 | 64.580,23 | 64.580,23 | 64.580,23 | 64.580,23 | 64.580,23 |
| di cui disavanzo da 188 | 357.817,45 | 119.272,48 | 119.272,48 | 119.272,48 | | | | | | |
| | | 125.863,40 | 125.863,40 | 190.443,63 | 71.171,15 | 71.171,15 | 71.171,15 | 71.171,15 | 71.171,15 | 71.171,15 |

- Si propone di deliberare che:
 - che il complessivo disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2021 è pari ad €961.470,19
 - la quota del maggiore disavanzo 2021 è pari ad euro 452.061,58 che verrà ripianata in anni 10 a decorrere dall'anno 2021.
 - il piano di rientro dal disavanzo di amministrazione sopra riportato.
 - l'iscrizione nel redigendo bilancio di previsione 2022-2024 e nei successivi bilanci di competenza, delle previsioni di spesa per la quota di disavanzo da ripianare a carico dei rispettivi esercizi;
 - di applicare le seguenti misure strutturali:
 - a. Rendicontazione/efficientamento della gestione di tutte le fasi inerenti il recupero delle entrate proprie
 - b. Verifica cespiti per potenziale vendita
 - c. Verifica su eventuali evasioni del pagamento dei tributi, Rendicontazione ed efficientamento della gestione di tutte le fasi inerenti il recupero delle entrate proprie

Considerato che, ai sensi dell'art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186:

a) è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione;

b) può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente per oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio;

c) Per disavanzi verificatisi in esercizi successivi, l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

Richiamato l'art. 188, c. 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di piano di rientro dal disavanzo di amministrazione;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO

Il Verbale n. 14/2022 dell'Organo di Revisione, ove a pag. 23 si segnalavano i prospetti necessari a quantificare e ripartire il disavanzo di periodo e si dichiarava testualmente:

“L'Organo di revisione ha verificato che per disavanzo al 31 dicembre 2021 l'Ente nella relazione sulla gestione non ha fornito le indicazioni richieste dal punto 13.10.3 dell'allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011. Già in

occasione dell'approvazione del precedente rendiconto l'Organo di Revisione ha dovuto rendere un primo parere negativo (Verbale n. 16/2021) proprio per la mancanza di tali informazioni, che impedisce di riscontrare l'esatta applicazione delle norme di cui agli art. 186, 187 e 188 del D. Lgs. 267/2000. La materia è stata oggetto di approfondimento nel corso della riunione istruttoria del 25/05/2022."

Richiamato altresì il Verbale 13/2022 sulla validazione del rendiconto Covid, in relazione alla coerenza tra i dati rendicontati e i dati esposti nel prospetto del risultato d'amministrazione 2021.

OSSERVATO

in relazione alla congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di nuove entrate a copertura della quota di disavanzo pari a € 300.000,00 per Ruolo coattivo IMU 2017/2018 ed € 216.000,11 per la gestione di un cespite, quanto segue:

• **in relazione alla coerenza e compatibilità della proposta di deliberazione con il quadro normativo sovraordinato, quanto segue:**

- La proposta di delibera contiene prospetti di dettaglio per la quantificazione e qualificazione del Disavanzo d'Amministrazione incoerenti con i prospetti contenuti al punto 13.10.3 dell' Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 (PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO).
- La proposta di delibera contiene una quantificazione e qualificazione del disavanzo d'amministrazione da ripartire che non è coerente con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2021. Le "species" costituenti il disavanzo, individuate nella proposta di delibera oggetto di approvazione sarebbero:
 - disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui
 - disavanzo afferente all'anticipazione di liquidità di cui al DL 35/2013
 - disavanzo ex art 188 D.Lgs 267/2000

La Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2022 individuava invece per come segue il disavanzo 2020:

| | <i>Ripiano disavanzo inizio 2020</i> | <i>Quota ripiano 2020</i> |
|---|--------------------------------------|---------------------------|
| - Riaccertamento straordinario dei residui 2015 | 164.777,60 | 6.590,92 |
| - disavanzo di esercizio 2019 Ripiano triennio 2020-2022 | 130.185,71 | 43.395,24 |
| - maggiore disavanzo da FAL 2013 | 296.739,51 | 18.320,18 |
| - disavanzo esercizio 2017 Ripiano triennio 2018-2020 | 42.077,64 | 42.077,64 |
| TOTALE | 633.780,46 | 110.383,98 |

Alle voci di disavanzo sopra indicate si aggiungeva per il 2021 il disavanzo tecnico 2020, accertato nella stessa delibera per come segue:

| - DIFFERENZA DISAVANZO 2020/2019: | |
|---|-------------------|
| Disavanzo complessivo fine esercizio 2020 | 965.979,98 |
| Disavanzi precedenti a inizio 2020 (a detrarre) | 633.780,46 |
| Ripiano anno 2020 (a detrarre) | 110.383,98 |
| Disavanzo 31.12.2020 | 442.583,50 |

- La proposta di delibera non assicura il riequilibrio economico-finanziario dell'Ente, atteso che le differenze, appena sopra richiamate, tra l'atto assunto il 31/01/2022 e quello proposto in approvazione, hanno un rilevante effetto sul riparto nel tempo del disavanzo 2021. Né è possibile stabilire con certezza che siano corretti i conteggi per il disavanzo 2021, atteso che la quantificazione e qualificazione del disavanzo 2020 sono state effettuate in conformità alle indicazioni del principio contabile applicabile, mentre le informazioni rese per il Disavanzo 2021 se ne discostano.
- Basti qui dire che il piano di riequilibrio del Disavanzo 2020 prevedeva per il 2022 un riparto di € 138.502,86, mentre il piano riparto del disavanzo 2021 propone per lo stesso periodo un riparto

di € 125.863,40. Sembra invero improbabile che, a così breve tempo possa variare un piano di riparto in maniera favorevole per l'Ente in una condizione di peggioramento del Risultato d'Amministrazione.

- La proposta di deliberazione non assolve alle norme contenute nell'art. 188 TUEL, avendo fissato in anni 10 (periodo ammesso per il riparto del disavanzo da FAL) l'arco temporale entro cui ripianare il disavanzo di € 452.061,58; tale importo è significativamente superiore al residuo di disavanzo FAL al 31/12/2020 accertato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2022, pari ad € 278.419,33. Di fatto si opera una ripartizione in dieci anni di una quota di disavanzo che eccede la parte riconducibile al disavanzo da FAL. Ne conseguirebbe una quantificazione non conforme a legge delle quote di riparto da applicare al bilancio preventivo 2022-2024 ed esercizi successivi, nel caso in cui il dato erroneo fosse quello evidenziato nella proposta di delibera in approvazione. La riserva viene annotata sul Registro di Lavoro dell'Organo di Revisione con la rubrica RIL10/2022 per come segue: **Ripartizione del disavanzo d'amministrazione 2021 in un periodo temporale superiore a quello disposto dall'art. 188 TUEL.**
- Ai sensi dell'art. 188 TUEL, la deliberazione sulla ripartizione del disavanzo "contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo". A tale prescrizione l'Ente ha formalmente assolto nella proposta di delibera fornendo una spiegazione del disavanzo legata, praticamente, esclusivamente alle dinamiche del Fondo di solidarietà comunale ed ai loro effetti sul gettito IMU dell'Ente.

A tale proposito, l'Organo di revisione osserva in via preliminare che:

- Si è proceduto ad un confronto tra i dati esposti nella proposta di delibera, con riferimento all'andamento delle entrate IMU, al lordo ed al netto del contributo al FSC e i dati contabili per i periodi 2019 e 2021. L'analisi condotta ha evidenziato una critica dissonanza tra i dati contabili e quelli tecnico-operativi (estratti dal sito del Ministero degli Interni).
- L'Analisi ha in particolare evidenziato le seguenti criticità:
 - L'Ente stanZIA come preventivo d'entrata un valore pari all'ammontare complessivo dell'IMU versata dai contribuenti nell'ultimo periodo consuntivato dal Portale del Federalismo Fiscale, per come documentato all'Organo di revisione in occasione delle verifiche sulla pratica di assestamento 2020.
 - L'ente stanZIA poi tra le spese una posta preventiva di costo pari al contributo fisso al FSC per un importo pari ad € 178.534,17, che rappresenta per l'appunto l'importo stabilito dal Ministero dell'Interno negli anni 2016-2022.
 - Per la parte variabile (negativa) di partecipazione al fondo l'Ente non ha operato nel 2019 alcuna scrittura, tanto da riportare un residuo attivo a fine esercizio 2019 di € 237.240,97. Nel 2020, invece, l'Ente ha operato una riduzione dello stanziamento della voce d'entrata per € 169.538,74.
 - Si deve però rilevare che la riduzione dello stanziamento 2020 non coincide con la parte di contribuzione al fondo dichiarata nella proposta di delibera di riparto, pari ad € 126.080,37.
 - Si deve altresì rilevare che la mancata rilevazione della partecipazione (negativa) al fondo 2019, pari ad € 152.754,64 assume un valore di molto inferiore a quello dei residui attivi del capitolo Codice 1010108001 del Conto Entrate del Rendiconto 2020, pari ad € 394.610,07.
 - Giova richiamare che il principio contabile n. 4/2 allegato al Dlgs. n. 118/2011, al punto 1 dispone che "Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla Legge, quale l'art. 6 del Dl. n. 16//2014, il quale prevede che i 'Comuni iscrivono la quota dell'Imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato", e successivamente al punto 3.7.5 che "le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto...".
Pertanto, l'Imu (in quanto imposta autoliquidata dal contribuente) deve essere accertata dagli Enti Locali in base alle riscossioni effettive (cassa) e, quindi, al netto della quota di Fondo di solidarietà comunale trattenuta da Ade, sia nel caso in cui quest'ultimo sia positivo che nel caso in cui sia negativo.

In alcuni casi i Responsabili dei servizi finanziari (anche di importanti Comuni) nell'ipotesi in cui il Fsc risulti negativo, iscrivono in entrata l'importo dell'Imu al lordo del Fsc negativo comunicato (previsto e variato al momento della definizione

dell'importo) e in spesa la quota dello stesso Fsc da versare; la regolazione (accertamento in entrata e impegno in spesa con relativi reversali e mandati) avviene nel momento in cui vengono compensati i flussi Imu come risultante da Punto fisco della Ade e/o da Tbel del sito internet della Finanza Locale.

Ebbene, la prassi seguita dal Comune di Guardia Piemontese sembra difforme sia dal principio contabile che dalla prassi operativa diffusa presso molti comuni. In base alle informazioni acquisite agli atti istruttori di questo parere, dunque, appare assai probabile che l'Ente **sovrastimi** il gettito IMU in fase di previsione ed è stato pure accertato che nel dato di Residuo attivo esposto nel rendiconto 2020 vi fosse un errore assai significativo, corretto in sede di riaccertamento residui 2021, a seguito di rilievo dell'Organo di Revisione, con la rilevazione di una insussistenza.

Trattandosi di importi assolutamente significativi e di poste contabili su cui, pur in presenza di prassi difforme, vi è un principio contabile di diretta applicazione, si è già invitato l'Ente ad una verifica della prassi contabile in uso e un adeguamento alle modalità di contabilizzazione dettate dal principio contabile n. 4/2 allegato al Dlgs. n. 118/2011, al punto 1. Tale raccomandazione è già stata annotata sul registro di lavoro dell'Organo di Revisione con il codice Segnalazione n. 66/VI02.

Si precisa che l'ammontare dello stanziamento IMU è stato oggetto di verifica ad opera di quest'Organo di Revisione in occasione dell'approvazione della pratica di assestamento 2020. In quell'occasione gli Uffici hanno reso documentazione (vedi mail ricevuta, su espressa richiesta, dall'Organo di Revisione in data 25/11/2020 ad oggetto: "Calcolo stanziamento IMU") che attestava l'importo del gettito complessivo IMU riscosso in precedenza, senza chiarire gli effetti che sullo stanziamento dovevano considerarsi per effetto della contribuzione al fondo FSC.

Inoltre, l'Organo di revisione osserva che:

- la contribuzione al fondo di solidarietà di ogni ente è calcolata in ragione della differenza tra la "capacità fiscale standard" dell'ente e le "Risorse standard del fondo". Nel caso del Comune di Guardia Piemontese, evidentemente, il meccanismo perequativo messo in atto dal 2015 per "spingere" le amministrazioni ad un utilizzo più efficiente delle proprie risorse, risulta penalizzante. In particolare, la "capacità fiscale standard" dell'Ente sarebbe di molto superiore alle "risorse standard" necessarie per assolvere alle funzioni fondamentali della popolazione amministrata.
- In tali condizioni, piuttosto che insistere sulla budgettizzazione delle spese su base storica, potrebbe convenire procedere all'elaborazione dei bilanci di previsione su base analitica, tentando di avvicinare la struttura economica dell'Ente a quella incentivata dal meccanismo perequativo del fondo.
- Si consideri che, a partire dal 2020, la componente perequativa aumenta di peso rispetto a quella storica e questo finirà per favorire i comuni che avranno maggiore capacità di gestione della propria struttura economico-finanziaria.
- Nel caso di Guardia Piemontese, nello specifico, il "peso" del Fondo di Solidarietà Comunale risulta decrescente e comunque gravato dalla componente perequativa, che rimane negativa e, quindi, incapace di compensare la componente storica. Si veda la tabella seguente, ottenuta integrando i dati esposti dall'Ente nella proposta di delibera con i dati esposti dal sito del Ministero dell'Interno per gli anni 2021 e 2022 (previsione quota trattenuta operata dall'Organo di Revisione):

| Anno di riferimento | Quota trattenuta | Quota compensativa | Totale risorse sottratte |
|---------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 2020 | 178.534,17 | -126.080,37 | -304.614,54 |
| 2021 | 178.534,17 | -82.989,58 | -261.523,75 |

| | | | |
|------|------------|------------|-------------|
| 2022 | 178.534,17 | -58.859,21 | -237.393,38 |
|------|------------|------------|-------------|

- Per una maggiore coerenza nella politica di bilancio dell'Ente, definita nel Bilancio preventivo 2022-2024, sulla base della premessa logica del programma di riparto del disavanzo pregresso, sarebbe opportuno che l'Ente procedesse ad un confronto della propria struttura economica, definita dall'esercizio delle funzioni fondamentali, con lo standard che costituisce la base di calcolo della quota compensativa. Sulla base di tale confronto l'Ente dovrebbe operare sulle leve di gestione delle spese ed assumere una struttura di costo più confacente.
 - Viceversa, l'Ente programma nel triennio 2022-2024 di ricostituire il proprio equilibrio di bilancio senza operare alcun intervento sul versante della spesa (pure declamato ma comunque non quantificato), ed operando invece sul versante della pressione fiscale sui propri contribuenti che, pure, l'Ente stesso definisce già esorbitante rispetto alle medie considerate nella proposta di delibera di che trattasi.
- **In relazione alla congruità ed alla attendibilità delle previsioni contenute nella proposta di delibera, si osserva quanto segue:**
 - La previsione dell'esercizio 2021 si è rilevata incongrua con l'atto di accertamento formalizzato in corso d'esercizio dall'Ente con Determinazione n. 472 del 24/12/2021.
In particolare, l'atto d'accertamento contemplava 596 posizioni accertate, per un importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, pari ad € 381.072,00, così ripartito per classi di credito:

| Classe accertamento | Totale Importi avvisi | Numero avvisi | % importo | % numerosità |
|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|
| Fino a 500,00 € | 94.284,00 | 388 | 25% | 65% |
| Oltre 500,00 € | 97.101,00 | 140 | 25% | 23% |
| Oltre 1.000,00 € | 108.731,00 | 59 | 29% | 10% |
| Oltre 5.000,00 € | 43.125,00 | 7 | 11% | 1% |
| Oltre 10.000,00 € | 37.831,00 | 2 | 10% | 0% |
| Totale complessivo | 381.072,00 | 596 | | |

Si consideri che il 50% dell'importo complessivo è concentrato sul 12% circa dei contribuenti interessati.

Nella proposta di delibera all'attenzione del Consiglio Comunale, invece si prevede una riscossione di IMU 2016 di € 299.508,47. In soli pochi mesi, dunque, l'Amministrazione ha rilevato un errore nell'importo previsto in incasso sul ruolo IMU 2016 pari al 21,4%.

Ma vi è di più: in sede di riaccertamento residui 2021 l'Ente ha fissato in € 229.664,00 l'importo incassabile sul ruolo di che trattasi, per come si legge a pag. 6 dell'Elenco Residui attivi approvato dal Consiglio Comunale:

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 4 | 0 | RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | 1010106002 | | | 54.882,92 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 96 | 23-11-21 | | Atto | T. | Data | |
| | | | 20 | CC | 26-11-20 | 51.179,12 |
| 141 | 31-12-21 | | 80 | DT | 30-03-22 | 229.664,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | 280.843,12 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 280.843,12 |

Alla data di riaccertamento dei residui (Delibera di G.C. n. 19 del 02/05/2022 – [Documento 05](#)) si è dunque verificato un errore di previsione del 39,75%, al lordo degli incassi effettuati nel 2021 e documentati, in sede di Rendiconto, per € 9.820,88. Si veda peraltro il Verbale 11/2022, con cui l'Organo di Revisione ha formalizzato l'Irregolarità IRR06/2022

- La previsione dell'esercizio 2022-2023 è relativa ad una previsione di accertamento effettuata dalla società aggiudicataria del servizio di accertamento IMU per gli anni 2017/2018.

Considerato l'errore compiuto sulle previsioni 2021, dobbiamo considerare modesta l'attendibilità delle stime d'entrata, benché siano effettuate da un operatore specializzato.

- Le stime d'accertamento non sono peraltro sufficienti a determinare l'effetto di riequilibrio che qui si vuole ottenere. Infatti, l'eventuale ritardo nella riscossione di tali accertamenti potrebbe comportare l'accumularsi di residui passivi che determinerebbero un aumento dell'accantonamento al FCDE, con già producendosi una parziale sterilizzazione dell'effetto positivo in termini di riequilibrio previsto con la maggiore entrata. Considerata la composizione per classe di importo degli avvisi accertati e, sopra a tutto, che non risulta ancora emesso il ruolo 2017/2018, tale eventualità appare piuttosto probabile.
- E' stata inoltre prevista l'alienazione di un cespite, il cui valore è stato "sommariamente" stimato dal Settore Tecnico in € 216.000,00. La stima, allegata agli atti, è talmente sommaria che non è dato in alcun modo all'Organo di Revisione esprimersi circa la congruità del ricavo previsto a copertura dei maggiori oneri per il riparto del disavanzo d'esercizio.
- Nulla poi è dichiarato in proposta circa l'articolazione temporale delle entrate previste per il riequilibrio dei conti dovuto a seguito del riparto del disavanzo 2021. Nulla dunque può valutarsi se il flusso di entrate previsto può essere o meno sufficiente ad equilibrare le quote di riparto attribuite ai singoli esercizi.

Per tutto quanto fin qui dedotto

L'Organo di Revisione rileva:

- La proposta di delibera per il ripiano del disavanzo 2021 non è coerente con gli atti pregressi, configurandosi in tal modo il rischio che il disavanzo tecnico 2021 sia erroneamente quantificato, per errori commessi in merito al ripiano del Disavanzo 2020 o per errori commessi in relazione al ripiano del disavanzo 2021;
- Ne consegue il rischio che il riparto del disavanzo al 31/12/2021 sia affetto da errori significativi nell'individuazione delle quote annuali di riparto e, soprattutto, nella definizione del periodo di riparto, prescritto dalla norma;
- E' dunque molto concreto il rischio che il periodo di ripiano sia individuato in una durata non compatibile con il dettato normativo;
- Le previsioni di entrata previste per il riequilibrio economico-finanziario dell'Ente appaiono generiche, non individuandosi in alcun modo, per ogni periodo del triennio di programmazione, le previsioni di competenza e di cassa delle varie misure proposte in adozione (riscossione IMU e vendita immobile);
- Le previsioni di entrata appaiono incongrue alla luce delle prime evidenze raccolte sulla riscossione dei ruoli coattivi IMU, su cui peraltro l'Organo di Revisione è stato costretto a rilevare una Grave Irregolarità.
- Nulla dunque è dato verificare circa il riequilibrio economico finanziario per i periodi 2022/2023/2024, atteso che non è ancora disponibile il bilancio preventivo di tale periodo.

Alla luce delle riserve e segnalazioni finora rese, si ritiene che gli amministratori abbiano la facoltà di procedere nella direzione indicata nella proposta di delibera di che trattasi se non dopo avere allineato il contenuto della delibera per il riequilibrio del disavanzo 2021 con quella per il riequilibrio del disavanzo 2020, correggendo eventuali errori commessi nella delibera n. 3 del 31/01/2022 (che comporterebbe la rideterminazione delle quote di riparto e quindi del Risultato d'Amministrazione 2021) e provvedendo a documentare adeguatamente l'esatto svolgimento dei conteggi, per come prevede il principio contabile applicabile. In caso contrario, rimane piuttosto concreto il rischio che le modalità del riparto del disavanzo tecnico 2021 non siano conformi alle previsioni dell'art. 188 TUEL.

Tutto ciò osservato,

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

Parere NON FAVOREVOLE all'approvazione della proposta di delibera ad oggetto: " **Disavanzo di amministrazione esercizio 2021. Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**", per come formulata nella versione recapitata all'Organo di Revisione via PEC in data **21/06/2022**;

9

Si consiglia una verifica di conformità della proposta di delibera alle norme di legge sul riparto del disavanzo d'amministrazione, ai sensi dell'art. 97 TUEL.

Con avvertenza che, in caso di approvazione della proposta di delibera nella versione oggetto di questo parere, l'Organo di Revisione si riserva di valutare le motivazioni addotte nell'atto deliberativo, onde verificare la necessità di formalizzare un Referto di Grave Irregolarità gestionale per la violazione dell'art. 188 TUEL.

La seduta istruttoria si è conclusa alle ore 12.00

Cosenza, lì 22/06/2022

L'organo di revisione



Documenti richiamati

- Documento 01. - PEC recapito Proposta di delibera
- Documento 02. - Proposta di delibera
- Documento 03. - Delibera riparto disavanzo 2020
- Documento 04. - Verbale dell'Organo di Revisione 02/2022
- Documento 05. - Delibera riaccertamento residui- Elenco residui